

Incontro formativo sull'utilizzo delle carte di credito 4 luglio 2018

Università di Pisa
Direzione Finanza e Fiscale

Lorella Zanobini

Agenda

- L'Università soggetto passivo d'imposta per le attività svolte nell'ambito dell'attività commerciale, compresi gli acquisti di beni e servizi da fornitori comunitari ed extra comunitari
- L'Università soggetto passivo d'imposta per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale da fornitori comunitari ed extracomunitari
- Documentazione giustificativa delle spese effettuate con la carta di credito
- Documentazione giustificativa delle spese effettuate con la carta prepagata

Riferimenti normativi

1. DPR 633/1972
2. DL 331/1993 (convertito in L. 427/93)

Attività Commerciale

L'ENTE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA, quando:

- compatibilmente con lo svolgimento della sua funzione primaria istituzionale e senza creare conflitti di interessi”
- quindi non in maniera esclusiva ne' tantomeno principale

svolge operazioni di diritto privato, offrendo prestazioni nell'ambito di un **rapporto sinallagmatico**, dove la “**commissione**”, con pagamento di un corrispettivo, nasce dall'interesse del committente (prestazioni a tariffa, contratti, convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca/didattica/consulenza)

Attività Istituzionale

L'ENTE assume rilevanza ai fini fiscali quando effettua:

acquisti «intracomunitari» di BENI e SERVIZI da soggetti residenti in territorio comunitario in quanto soggetto obbligato agli adempimenti previsti dal D.L. 331/93 convertito Legge 427/93 (Direttive 91/680/CEE-92/77/CEE-92/111/CEE – 2006/112/CEE)

acquisti di SERVIZI da soggetti residenti in territorio Extra- comunitario in relazione a quanto dettato dalla direttiva comunitaria 2006/112/CE;

art. 17.c 2 DPR 633/72

- debitore d'imposta -

- *Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato **da** soggetti non residenti **nei confronti** di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c) (Enti, Associazioni...), **sono adempiuti dai cessionari o committenti**. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli **articoli 46 e 47 del DL 30 agosto 1933, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427***

Art. 38 DL 331/1993

- Acquisti intracomunitari -

- 1. ***”L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art.4 , 4 comma , del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.***
- 2. *Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.”*

gli Enti, le associazioni e le altre organizzazioni

di cui art. 4 c. 4 DPR 633/72

sono sempre soggetti passivi ai fini dell'assolvimento dell'imposta attraverso il meccanismo del «reverse charge» se svolgono :

- attività commerciale
- solo attività istituzionale ma identificati ai fini IVA avendo effettuato nell'anno solare precedente acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia fissata in 10.000 euro dall'art. 38, comma 5, lettera c) del DL 331/93
- sia attività istituzionale che commerciale indipendentemente dal volume degli acquisti

Art. 7 ter DPR 633/72: Prestazioni di Servizi

REGOLA servizi genereci

E' la direttiva 2008/8/CE recepita con il D.lgs 18/2010 che ha fissato come regola generale, salvo deroghe specifiche, che per le **prestazioni di servizi c.d. "generiche"** il luogo dell'imposizione dipenda dalla qualità del committente:

- B2B → c.d. "tassazione a destinazione"
Tassazione nel Paese del Committente

- B2C → c.d." tassazione all'origine"
Tassazione nel Paese del Prestatore

Art. 7 quater/quinquies DPR 633/72

DEROGHE servizi specifici

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- le prestazioni di servizi relativi a **beni immobili situati nel territorio dello Stato, comprese ..., fornitura di alloggio in alberghi o simili** o campi vacanza e simili.....
- le prestazioni di servizi di **ristorazione e di catering**,
quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- le prestazioni di servizi per **l'accesso a manifestazioni culturali**, artistiche, sportive, **scientifiche**, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni.....
quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse

Lo status del soggetto comunitario

Obbligo di identificazione – art. 50 c. 3 DL 331/1993

“Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni”

Non identificarsi comporta:

- **l'applicazione di un errato criterio di imposizione IVA per errata individuazione della rilevanza territoriale dell'imposta**
- **omesse dichiarazioni doganali (negli scambi intracomunitari)**
- **Obbligo di comunicazione del VAT ai fornitori esteri dell'Ateneo**
- **Verifica dello status del fornitore estero**

Inoltre l'ENTE è DEBITORE dell'IMPOSTA sia in attività commerciale che istituzionale

Su tutti gli acquisti di beni e servizi interni

per effetto del meccanismo della scissione di pagamenti c.d. **SPLIT PAYMENT**, introdotto dall'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e ampliato dai DL 50/2017 e 148/2017.

Le Pubbliche Amministrazioni e tutti quei soggetti successivamente individuati quali debitori di imposta sugli acquisti effettuati ed indicati negli appositi elenchi MEF, **devono versare direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dai loro fornitori.**

La FATTURA art. 21 DPR 633/72

“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili,

- *2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:*
- *.....*
- *d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*
- *.....*
- *f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento*
- *.....”*

FATTURA ELETTRONICA - FEPA

- La finanziaria del 2018 ha istituito l'obbligo della fattura elettronica nei confronti della PA.
- Il DM 55/2013 fissa due date da cui parte l'obbligo e le relative PPAA interessate: 6 Aprile 2014 e 31 Marzo 2015
- E' pubblicato in IPA il Codice Univoco Ufficio destinatario fatturazione elettronica e la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo, come disposto dalla Circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014.

A decorrere dai termini precedenti, quindi, il fornitore nazionale non può più emettere fatture in formato cartaceo nei confronti della PA

SCONTRINO/RICEVUTA FISCALE art 22 DPR 633/72

nell' Attività Commerciale dell'Ente

- Comma 3):
- *“Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla....”*

Il Commercio Elettronico

attività rivolta all'effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche

- **INDIRETTO (off-line)**: consegna con metodi tradizionali (posta, corriere).
- **DIRETTO (on-line)**: : consegna on-line → riguarda la cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso “Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire” (art. 7 c. 1 Reg. UE 282/2011). Il bene acquistato è intangibile ed immateriale e dal punto di vista fiscale l'operazione è considerata a tutti gli effetti **«acquisto di servizi»**

e-commerce indiretto e fatturazione

Per le transazioni di cui al commercio elettronico indiretto **non è obbligatoria l'emissione della fattura**, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, come disposto dall'art. 22, c. 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 (*... per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante*)

Il commercio elettronico indiretto è assimilato alle vendite per corrispondenza (Dlgs 114/98), che consistono nelle vendite tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o corrieri privati.

e-commerce diretto e fatturazione

Fino al 31/12/2014 le transazioni relative al **commercio elettronico diretto, sia B2C che B2B**, non godevano invece dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura previsto dall'art. 22 DPR n.633/1972, pertanto, **ove territorialmente rilevanti IVA in Italia**, erano soggette all'obbligo di fatturazione al momento del pagamento del corrispettivo (prestazioni di servizi), come previsto dall'art. 6, c. 3, del D.P.R. 633/72 (Agenzia Entrate in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014)

Il Dlgs 31 marzo 2015 n.42 ha previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura a meno che non sia richiesta dal cliente (art. 22 c.1 n. 6-ter) *“L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione..... per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione”*. **Nessuna deroga è invece prevista per i servizi digitali resi nei rapporti “B2B”, che restano soggetti all'obbligo di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972).**

Il commercio elettronico acquisti da fornitori esteri

➤ **INDIRETTO** = Acquisto di beni

Se da fornitore UE:

- Fattura del fornitore NO addebito IVA
- Integrazione fattura con IVA ITALIANA e versamento a erario IT
- Dichiarazione doganale-Intrastat-

Se da fornitore EXTRA UE

- idem come a lato
- sdoganamento -
- versamento IVA a dogana IT o rimborso al corriere

DIRETTO = Acquisto di servizi

Se da fornitore UE:

Come sopra

Se da fornitore EXTRA UE

L'IVA a erario IT è versata mediante Autofatturazione

Spese effettuate con la **CARTA DI CREDITO** -documentazione giustificativa-1

nell'ambito dell'attività istituzionale (art 4 c.2 e art. 6 Reg.)

- a) rappresentanza in Italia per tipologie di spesa rientranti nel fondo economale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità, fino a 500 euro;
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge**
- b) rappresentanza all'estero per spese di vitto e alloggio;
 - **fattura intestata all'Università di Pisa**
- c) partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari all'estero o comunque organizzate da operatori economici stranieri;
 - **fattura intestata all'Università di Pisa**

Spese effettuate con la **CARTA DI CREDITO** -documentazione giustificativa-2

nell'ambito dell'attività istituzionale (art. 4 c. 2 e art. 6 Reg.)

- d) viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di **missioni in Italia**
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge**
- d) viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di **missioni all'estero**
 - **fattura intestata all'Università di Pisa o nello scontrino o ricevuta fiscale o comunque in documentazione analoga e conforme alla legislazione fiscale del Paese di emissione.**
- e) forniture di beni e servizi sostenute in Italia per tipologie di spesa rientranti nel fondo economale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità, fino a 500 euro
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge**

Spese effettuate con la **CARTA DI CREDITO** -documentazione giustificativa-3

nell'ambito dell'attività commerciale, compreso il conto terzi, per cui è emessa fattura attiva (art. 4 c.3 e art. 6 Reg.)

- f) rappresentanza in Italia per tipologie di spesa rientranti nel fondo economale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità, fino a 500 euro;
 - **fattura intestata all'Università di Pisa**
- g) rappresentanza all'estero per spese di vitto e alloggio;
 - **fattura intestata all'Università di Pisa o nello scontrino o ricevuta fiscale o comunque in documentazione analoga e conforme alla legislazione fiscale del Paese di emissione.**

Spese effettuate con la **CARTA DI CREDITO** -documentazione giustificativa-4

nell'ambito dell'attività commerciale, compreso il conto terzi, per cui è emessa fattura attiva (art. 4 c.3 e art. 6 Reg.)

- h) partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari all'estero o comunque organizzate da operatori economici stranieri;
 - **fattura intestata all'Università di Pisa**
- i) viaggio (escluso il noleggio del mezzo) e vitto (fino a 33 euro) in occasione di missioni in Italia;
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge**
- l) viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di missioni all'estero
 - **fattura intestata all'Università di Pisa o nello scontrino o ricevuta fiscale o comunque in documentazione analoga e conforme alla legislazione fiscale del Paese di emissione.**

Spese effettuate con la **CARTA PREPAGATA** -documentazione giustificativa-1

nell'ambito dell'attività istituzionale (art. 8 c.2 e art. 10 Reg.)

- a) viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di missioni in Italia
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge.**
- a) viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di missioni all'estero
 - **fattura intestata all'Università di Pisa o nello scontrino o ricevuta fiscale o comunque in documentazione analoga e conforme alla legislazione fiscale del Paese di emissione**
- b) forniture di beni e servizi, per tipologie di spesa sostenute in Italia rientranti nel fondo economale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità, fino a 500 euro
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge.**

Spese effettuate con la **CARTA PREPAGATA** -documentazione giustificativa-2

nell'ambito dell'attività commerciale, compreso il conto terzi, per cui è emessa fattura attiva (art. 8 c.3 e art. 10 Reg.)

- c) viaggio (escluso il noleggio del mezzo) e vitto (fino a trentatré euro) in occasione di missioni in Italia;
 - **scontrino o ricevuta fiscale o documentazione non fiscale nei casi previsti dalla legge.**
- d) viaggio, vitto e alloggio, con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio, in occasione di missioni all'estero
 - **fattura intestata all'Università di Pisa o nello scontrino o ricevuta fiscale o comunque in documentazione analoga e conforme alla legislazione fiscale del Paese di emissione**

Altre spese effettuabili con carta di credito e prepagata soggette ad adempimenti preventivi

Gli artt. 5 e 9 del Regolamento per l'uso delle carte di credito prevedono che, assoggettandole a tutti gli adempimenti preventivi in ordine alla selezione del contraente e a tutte le altre formalità previste dalle varie normative di riferimento, possono essere pagate con Carta di Credito e prepagata , **le spese escluse** → art. 4 c. 2 lett. d) e art. 8 c.2 lett. a) **sostenute in attività istituzionale:**

- viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di missioni in Italia e all'estero

le spese escluse → art. 4 c.3 lett. i) e l) e art. 8 c.3 lett. c) e d) **sostenute in attività commerciale:**

- viaggio (escluso il noleggio del mezzo) e vitto (fino a 33 euro) in occasione di missioni in Italia;
- viaggio, vitto e alloggio (con esclusione delle spese sostenute per il tramite di agenzie di viaggio) in occasione di missioni all'estero

Le tempistiche della fatturazione

Art. 21 c. 4. DPR 633/72:

- *La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 del DPR 633/72*

Tutti i riferimenti utili sono riassunti
nelle slides del Corso UNIPI del 19 Marzo 2018

Le operazioni con l'estero:

IVA

INTRASTAT